

COMUNE DI VALPERGA
Città Metropolitana di Torino

**DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE E DI MEDICO COMPETENTE**

(D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)

PERIODO 1 LUGLIO 2016 – 30 GIUGNO 2018

Valperga, maggio 2016



IL RESPONSABILE SETTORE LL.PP.

Arch. Giancarlo Sandretto

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

L'incarico ha per oggetto le prestazioni occorrenti ai fini dell'ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, relativamente ai sotto elencati immobili ed al personale in servizio presso gli stessi composto da 11 dipendenti e dal Segretario Comunale:

- sede municipale sita in via G. Matteotti n. 19
- fabbricato sito in via G. Verdi (magazzino comunale e archivio)
- fabbricato sito in via G. Villa (magazzino comunale)
- fabbricato sito in via G. Mazzini 1 (spogliatoio dipendenti)

I soggetti incaricati delle funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (d'ora in poi R.S.P.P.) e di Medico Competente dovranno svolgere le attività che la normativa in materia attribuisce al R.S.P.P. ed al Medico competente, in collaborazione con il Datore di Lavoro, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) e tra gli stessi.

ART. 2 – ATTIVITA' DEL R.S.P.P.

Il soggetto incaricato della funzione di R.S.P.P. dovrà, in particolare, provvedere alle seguenti attività:

1) Assolvimento dei compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 81/2008

L'incaricato dovrà provvedere ad assolvere ai compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare, dovrà provvedere:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, e sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre e svolgere i programmi di informazione e formazione dei lavoratori e del Segretario Comunale;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 81/2008;
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del D.Lgs. n. 81/2008.

2) Documento di Valutazione dei Rischi

L'incaricato dovrà provvedere alla redazione e/o rielaborazione, integrazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), integrato con l'eventuale programma delle opere di adeguamento, per la sede ad uso istituzionale e i luoghi di lavoro. Tale operazione dovrà avvenire con periodicità annuale e, ove necessario, a seguito di intervenute modifiche del numero o delle mansioni dell'organico e/o per lo spostamento dello stesso e/o per l'adeguamento dei luoghi di lavoro.

Il DVR ed i relativi aggiornamenti dovranno risultare completi di:

- a) Relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e salute durante il lavoro, specificando i criteri adottati per la valutazione;

b) Individuazione, conseguentemente alla valutazione di cui alla lettera a), delle misure di prevenzione e protezione organizzative e procedurali necessarie per eliminare e/o ridurre l'esposizione agli specifici fattori di rischio e dei dispositivi di protezione individuale;

c) Programmazione delle misure necessarie per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Le attività di cui ai punti a), b) e c) dovranno essere svolte previa consultazione del R.L.S e del Medico Competente e con svolgimento di sopralluoghi nei siti interessati.

Dovrà essere redatto, qualora se ne ravvisi la necessità, un documento, separato al DVR, che evidenzi gli interventi più urgenti da attuare all'interno dello specifico luogo di lavoro. Tale documento dovrà essere consegnato al Datore di lavoro.

Il DVR dovrà essere redatto sia in formato cartaceo sia supporto informatico da trasmettere al Datore di lavoro.

3) Redazione e/o aggiornamento ed integrazione del Piano di Emergenza (PdE) e del Piano di Evacuazione

L'incaricato dovrà provvedere alla redazione e/o all'aggiornamento ed all'integrazione del Piano di Emergenza (PdE), il quale dovrà prevedere:

a) l'indicazione delle procedure da seguire in caso di eventi calamitosi per i lavoratori e per il personale designato a svolgere un ruolo attivo in caso di emergenza, definendo compiti e responsabilità di ciascuno;

b) definizione delle norme comportamentali in relazione all'accadimento degli eventi calamitosi da ritenersi più probabili (ad es. incendio, terremoto, infortunio), delle procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti e delle specifiche misure per assistere le persone disabili.

L'incaricato dovrà provvedere, inoltre, alla redazione e/o all'aggiornamento ed alla integrazione delle planimetrie di esodo.

4) Redazione e/o aggiornamento ed integrazione del Documento di Valutazione del Rischio Incendio

L'incaricato dovrà provvedere alla redazione e/o all'aggiornamento ed all'integrazione del Documento di Valutazione del Rischio di Incendio.

Per tale attività l'incaricato dovrà effettuare i necessari sopralluoghi presso gli ambienti di lavoro, supportato dal Responsabile competente e/o dai referenti incaricati. Sulla base di tali verifiche e delle informazioni raccolte dovrà essere redatto il Documento di Valutazione del Rischio Incendio, il tutto supportato dalle planimetrie cartacee.

Il Documento di Valutazione del Rischio di Incendio dovrà prevedere in particolare:

- l'individuazione dei pericoli di incendio;
- l'individuazione delle persone esposte al rischio;
- la valutazione del rischio residuo incendio;
- la valutazione dell'adeguatezza delle misure di sicurezza.

5) Supporto tecnico ai Responsabili per la redazione dei Documenti Unici di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)

L'incarico comprende le attività di supporto ai Responsabile dei Servizi per la redazione di eventuali necessari DUVRI.

6) Corsi di Formazione

L'incaricato dovrà provvedere allo svolgimento di specifici corsi di formazione e addestramento ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 ed in rispetto di quanto previsto dall'Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, relativo alla formazione dei lavoratori, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008.

I contenuti e la durata dei corsi di formazione e addestramento saranno individuati dal soggetto incaricato all'esito della valutazione dei rischi presenti sui luoghi di lavoro.

In aggiunta ai corsi di formazione e addestramento ritenuti necessari a seguito della valutazione dei rischi presenti sui luoghi di lavoro, l'incaricato dovrà garantire, comunque, lo svolgimento dei seguenti corsi di formazione specifica e di aggiornamento periodico in ordine:

- alle procedure organizzative per la gestione dell'emergenza, per i lavoratori incaricati di tale attività (corsi di primo soccorso);
- alle procedure di prevenzione incendi e lotta antincendio e di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, per i lavoratori incaricati di tale attività (corso per addetti antincendio);

L'incaricato dovrà provvedere anche al rilascio degli attestati di frequenza e di superamento della prova di verifica.

7) Ulteriori attività

L'incaricato, inoltre, dovrà:

- effettuare una verifica dello stato dei luoghi e dell'assetto documentale in ordine a tutti gli ulteriori eventuali adempimenti obbligatori stabiliti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, informando il Datore di lavoro delle eventuali attività da intraprendere per ottemperare agli obblighi di legge;
- svolgere sopralluoghi e/o verifiche richieste dall'Ente;
- svolgere sopralluoghi e verifiche periodiche per verificare le eventuali migliorie apportate o da apportare, anche sulla base delle normative sopravvenute, per una riduzione dei rischi e per l'ottemperanza agli obblighi di legge;
- assicurare assistenza al Datore di lavoro durante le verifiche ispettive sulla sicurezza effettuate dagli organi competenti;
- prestare consulenza al Datore di lavoro nei rapporti con gli Enti esterni, il R.L.S. e gli organi di vigilanza;
- assicurare la propria disponibilità in favore del Datore di lavoro e dei Responsabili per qualsiasi necessità urgente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

ART. 3 – ATTIVITA' DEL MEDICO COMPETENTE

Il soggetto incaricato della funzione di Medico Competente, in particolare, provvede alle seguenti attività:

- a) Compiti previsti dagli artt. 39, 40, 41, 42 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- b) Svolgimento dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro, riunioni, consulenze;
- c) Stesura, revisione e applicazione dei protocolli di sorveglianza sanitaria;
- d) Effettuazione della sorveglianza sanitaria così come prevista dall'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- e) Redazione dei calendari per l'effettuazione delle visite e tenuta aggiornata di uno scadenziario con le date per l'effettuazione delle visite mediche in base alle periodicità definite dai protocolli di sorveglianza;
- f) Predisposizione annuale della programmazione in tempi adeguati delle visite da effettuarsi nel corso dell'anno;
- g) Archiviazione ed elaborazione dei dati e stesura della relazione sanitaria annuale;
- h) Effettuazione delle visite mediche richieste dal lavoratore qualora siano ritenute dal Medico competente correlate ai rischi lavorativi;
- i) Programmazione e valutazione di eventuali approfondimenti specialistici;
- j) Informazione sanitaria individuale ai lavoratori sul risultato ed il significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti;
- k) Assunzione di responsabilità connesse all'incarico, tenuta e gestione della documentazione, delle scadenze, della corrispondenza e di tutta la parte amministrativa riguardante l'attività del Medico competente;
- l) Collaborazione con il RSPP nell'individuazione e valutazione dei rischi e dei miglioramenti tecnici per il loro abbattimento;
- m) Collaborazione nell'individuazione del DPI;
- n) Stesura relazione sanitaria annuale;
- o) Stesura relazione sanitaria annuale da spedire al SSN ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- p) Partecipazione alla redazione del documento di valutazione dei Rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
- q) Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza;
- r) Assistenza durante le verifiche sulla sicurezza da parte degli organi di controllo;
- s) Assistenza telefonica in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- t) Partecipazione alle riunioni del Servizio di Prevenzione e Protezioni sia annuali che periodiche (qualora venissero riscontrate specifiche necessità);
- u) Supporto per l'organizzazione dei corsi di formazione e informazione.

Le visite dovranno essere effettuate dal Medico competente presso struttura all'uopo individuata non essendo presenti all'interno della sede municipale locali idonei per tali attività.

ART. 4 - AMMONTARE DEL SERVIZIO

L'ammontare complessivo del servizio, avente durata biennale e comprendente sia l'incarico di RSPP che quello di Medico competente è determinato in € 4.000,00 oltre I.V.A. ai sensi di legge, detto ammontare è posto a base di gara per l'aggiudicazione. Su tale importo sarà applicato il ribasso offerto da cui deriverà l'importo dell'affidamento.

Eventuali spese di trasferta, o di qualunque altra natura, sostenute dai prestatori del servizio saranno a totale carico di questi ultimi.

Le ulteriori necessarie prestazioni da effettuarsi secondo le indicazioni del RSPP e del Medico competente nel corso di validità dell'affidamento, alle quali sarà applicato il ribasso offerto sono le seguenti:

valutazione rischio rumore cadauna	€	450,00
valutazione rischio vibrazioni cadauna	€	400,00
valutazione rischio chimico cadauna	€	450,00
corso sicurezza rischio basso (8 ore) per tutti i dipendenti	€	100,00
corso sicurezza rischio alto cantoniere (16 ore) per ogni partecipante	€	200,00
corso di aggiornamento addetti antincendio per ogni partecipante	€	120,00
corso di aggiornamento primo soccorso per ogni partecipante	€	80,00
visita medica preventiva, periodica, cambio mansione, a richiesta	€	27,00
visita oculistica	€	60,00
audiometria	€	20,00
spirometria	€	20,00
azotemia	€	4,00
creatinina	€	6,00
emocromo completo	€	8,00
esame completo delle urine	€	3,00
V.e.s.	€	3,00
Cdt – transferrina carboidrato carente	€	40,00
Gamma Gt	€	12,00
G.O.T. (ASAT)	€	7,00
G.P.T. (ALAT)	€	7,00
Prelievo ematologico	€	4,00

Per eventuali accertamenti integrativi, il Medico potrà avvalersi di un laboratorio di propria fiducia, dando comunicazione dei costi all'ufficio competente, tali importi non saranno oggetto di ribasso.

ART. 5 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

Gli incaricati dovranno svolgere il servizio continuativamente per il periodo di anni 2 (due), decorrenti dal 1 luglio 2016 al 30 giugno 2018.

Al termine del predetto periodo, il servizio potrà essere eventualmente prorogato per il periodo massimo di ulteriori sei mesi per consentire la conclusione della nuova procedura di affidamento.

ART. 6 – TEMPISTICHE E DOCUMENTAZIONE

La prima riunione con i soggetti aggiudicatari del servizio sarà fissata entro i quindici giorni successivi all'affidamento, in tale sede gli stessi potranno prendere visione della documentazione agli atti presente presso gli uffici comunali.

L'ente metterà a disposizione le informazioni, le planimetrie, i dati in proprio possesso. Qualora tale documentazione non fosse sufficiente sarà cura degli incaricati predisporre gli elaborati necessari con idonei rilievi. Per tale attività non è previsto alcun compenso in quanto lo stesso si intende compreso nell'importo offerto.

ART. 7 - SOSTITUZIONE DEL RSPP E/O DEL MEDICO COMPETENTE

Nell'ipotesi in cui si renda necessario da parte dell'aggiudicatario provvedere alla sostituzione del medico competente o del RSPP incaricati, fermo restando che il sostituto debba possedere necessariamente i requisiti di idoneità previsti dalla legge, è necessaria una espressa accettazione da parte dell'ente.

ART. 8 – PAGAMENTI

L'importo contrattuale si intenderà equamente suddiviso per il biennio ed il pagamento delle somme dovute verrà effettuato su presentazione di regolare fattura, la fatturazione avrà cadenza semestrale.

ART. 9 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia degli adempimenti richiesti, i soggetti incaricati dovranno costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 10 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente disciplinare sarà affidato mediante procedura negoziata con l'applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 36 lett. B) 95 comma 4 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.

ART. 11 - CONTRATTO

Il contratto di affidamento del servizio avverrà mediante trasmissione a mezzo posta elettronica certificata della determinazione di affidamento, ex art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, da restituire sottoscritta per accettazione da parte degli incaricati.

ART. 12 – NORME GENERALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si intendono richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.